



Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Licenziamento
- inidoneità
fisica -
rapporto
privato

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente -
- Dott. ANTONELLA PAGETTA - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO PAOLO PANARIELLO - Consigliere -
- Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere -
- Dott. GUALTIERO MICHELINI - Rel. Consigliere -

R.G.N. 10478/2022
Cron.
Rep.
Ud. 28/11/2024

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 10478-2022 proposto da:

██████████, elettivamente domiciliato presso
l'indirizzo PEC dell'avvocato ██████████, che lo
rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

██████████, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
██████████, presso lo studio dell'avvocato
██████████, che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato ██████████;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 129/2022 della CORTE D'APPELLO di
BARI, depositata il 01/02/2022 R.G.N. 1837/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/11/2024 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI.

2024

4956



RILEVATO CHE

1. La Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza del locale Tribunale di rigetto dell'impugnativa del licenziamento per inidoneità permanente alle mansioni di addetto alle pulizie intimato dalla ██████████ con nota del 20.8.2010 a ██████████, dipendente dall'1.1.2009 per cambio appalto, con mansioni di pulitore – 2° livello CCNL Multiservizi, giudicato invalido civile dal 2008 nella misura del 100% con totale e permanente incapacità lavorativa;

2. in particolare, per quanto qui rileva, la Corte di Bari, disposta nuova CTU medico-legale, ha osservato che:

- il licenziamento era stato impugnato perché l'incapacità allo svolgimento delle mansioni di pulitore non era sopravvenuta, essendo le condizioni di salute incompatibili con l'attività dall'inizio del rapporto, e per mancata osservanza dell'obbligo di ripescaggio, in assenza di dimostrazione della possibilità di adibizione del dipendente a mansioni compatibili con il suo stato di salute;
- la doglianza relativa all'illegittimità del recesso per mancato espletamento della visita non era stata specificamente dedotta nel ricorso introduttivo del giudizio, e all'epoca dell'assunzione non sussisteva a carico del datore di lavoro l'obbligo della visita medica pre-assuntiva;
- la società aveva dimostrato in concreto di non avere obiettiva possibilità di reperire mansioni compatibili con lo stato di salute del dipendente, trattandosi di cooperativa che in principalità svolgeva in appalto servizi di pulizie; mansioni sedentarie sarebbero state possibili solo in altro appalto in Calabria, ma, poiché il dipendente si era



opposto al trasferimento della propria sede di lavoro

nell'ambito dello stesso Comune di Bari, si doveva

presumere che non avrebbe accettato il trasferimento in Calabria, per di più con rapporto a tempo determinato anziché indeterminato;

- la grave malattia del lavoratore invalido non era stata ulteriormente aggravata per l'attività lavorativa svolta nel periodo alle dipendenze della ██████████, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria;

3. per la cassazione della predetta sentenza ██████████ ██████████ propone ricorso con 4 motivi, illustrati da memoria; resiste la società con controricorso; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza;

CONSIDERATO CHE

1. con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli artt. 414 c.p.c., 16 d.lgs. n. 626/1994, 41, 167, 168 d.lgs. n. 81/2008, 2087 c.c.; sostiene che il licenziamento per inidoneità permanente alla mansione deve tenere conto della genesi del rapporto di lavoro che, nella fattispecie, era viziata *ab origine* per la mancata sottoposizione del lavoratore a visita medica pre-assuntiva, e che l'obbligo di vigilanza sulla salute del lavoratore nasce nel momento in cui viene assunto e non è derogabile in caso di successione di appalti;

2. con il secondo motivo, deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione dell'art. 5 legge n. 604/1966; sostiene che l'obbligo di ripescaggio rappresenta elemento costitutivo del licenziamento;

3. con il terzo motivo, deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione del principio di onere della prova



datoriale della sussistenza di giustificato motivo oggettivo e
dell'art. 3, comma 3-bis, d. lgs. n. 216/20023 relativo all'obbligo

datoriale di approntare accomodamenti organizzativi ragionevoli per utilizzare le capacità residue del lavoratore inabile, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), sempre sull'assolvimento dell'obbligo di ripescaggio del lavoratore licenziato;

4. con il quarto motivo, deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) sulla natura indotta dell'inidoneità al lavoro del ricorrente e sul risarcimento danni per causalità datoriale della patologia del medesimo ricorrente, tenuto conto delle due CTU espletate nei gradi di giudizio di merito dagli esiti contrapposti;

5. il primo motivo non è fondato;

6. esso non si confronta adeguatamente con l'articolata *ratio decidendi* della decisione impugnata, la quale (al di là della questione dell'entrata in vigore della visita pre-assuntiva,) non ha affermato che l'obbligo datoriale di tutela della salute del lavoratore non è consustanziale alla genesi del rapporto o che è derogabile in caso di successione di appalti;

7. piuttosto, con accertamento in fatto congruamente motivato e dunque non sindacabile in sede di legittimità, la Corte di merito ha valutato che la mancata visita da parte del medico competente prima di luglio 2010 fosse dipesa da condotta omissiva del lavoratore unita a prolungate assenze, e così non imputabile al datore di lavoro;

8. il secondo e terzo motivo, da trattare congiuntamente per connessione, non sono accoglibili;



9. anche con riferimento agli aspetti relativi all'onere di ricollocamento del lavoratore e alla possibilità di accomodamenti ragionevoli, la Corte di merito non si è posta in contrasto con i principi, più volte affermati da questa Corte, per cui, in tema di licenziamento per inidoneità fisica del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai fini della legittimità del recesso, a verificare la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori, nonché ad adottare, qualora ricorrano i presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, ogni ragionevole accomodamento organizzativo che, senza comportare oneri finanziari sproporzionati, sia idoneo a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l'interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile all'impresa, anche attraverso una valutazione comparativa con le posizioni degli altri lavoratori (cfr. Cass. n. 6497/2021);

10. nel caso di specie, sempre con accertamento in fatto congruamente motivato e dunque non sindacabile in sede di legittimità, la Corte di merito ha valutato in concreto non possibile adibire il lavoratore a mansioni equivalenti inferiori, e non ricorrenti i presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003 in materia di ragionevoli accomodamenti organizzativi, tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso, quali l'oggetto degli appalti e il presumibile rifiuto del lavoratore di trasferirsi in altra Regione, vista la precedente impugnativa di trasferimento intra-comunale;

11. in proposito, va rammentato che non è ammessa in sede di legittimità, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione



o falsa applicazione di legge, la richiesta di rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n. 15568/2020, n. 20553/2021, n. 20814/2018, n. 18721/2018, n. 8758/2017, n. 29404/2017, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, S.U. 20867/2020, n. 5987/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023); e che, nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'*id quod plerumque accidit*, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 3513/ 2019, n. 14762/2019); in particolare, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità; occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (Cass. n. 22656/2011, n. 2527/2020);

12. il quarto motivo è infondato;



13. secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate e di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio; l'esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 17877/2019, n. 22799/2017, n. 20227/2010, n. 8355/2007, n. 22332/2023); in presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio (nella specie, la prima disposta nel giudizio di primo grado e la seconda in sede di gravame), qualora il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, va escluso il vizio di motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e va ritenuta sufficiente la motivazione della sentenza, pur se l'adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o *aliunde* deducibili; in tal caso, non possono configurare l'anzidetto vizio di motivazione le doglianze di parte che, dirette al solo riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, non individuino gli specifici passaggi della sentenza idonei ad inficiarne la logicità, anche per derivazione dal ragionamento del consulente (Cass. n. 8429/2021; cfr. anche Cass. n. 31511/2022, 18886/2023);

14. il ricorso deve, pertanto, essere respinto, con regolazione delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, secondo soccombenza;



15. al rigetto dell'impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;

Numero del registro generale 10478/2022

Numero sezionale 4956/2024

Numero di raccolta generale 3282/2025

Data pubblicazione 09/02/2025

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi di parte ricorrente a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 28 novembre 2024.

La Presidente

dott.ssa Lucia Esposito

